



Senago, 29 Agosto 2017

Al Comune di Senago
Ufficio **Relazioni con il Pubblico**
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

*Alla Signora Sindaco
del Comune di **Senago**
gent.ma **Magda Beretta***

*Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Senago
Sig. Luca Biasotto*

*All 'assessore alle politiche di welfare,
famiglia, lavoro , scuola e istruzione
Sig. Giuseppe Sofo*

*All 'assessore ecologia, ambiente, mobilità,
trasporti, salute , igiene pubblica,
rapporti con area metropolitana e sport
Sig. Gabriele Vitalone*

E p.c.: - A tutti i **Consiglieri Comunali del Comune di Senago**
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

OGGETTO: Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Conversione in Legge 31 luglio 2017 n.119, del Decreto-Legge 7 giugno 2017 n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

Il gruppo Consiliare m5s Senago ,

PREMESSO CHE

Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017), è stato coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.» (17A05515) (GU Serie Generale n.182 del 05-08-2017)

CONSIDERATO CHE

All'Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPURATO CHE

All'Art. 3 - Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

comma 3. Si desume come fedelmente riportato che: "Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione ((e per i centri di formazione professionale regionale)), la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami."

Ed al comma 3-bis: ((Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.))

VERIFICATO CHE

All'Art. 5 - Disposizioni transitorie ((e finali))

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 ((e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018)), la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 ((presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale)). La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante

l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

CHIEDE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE

- i) In merito all'art 3 comma 3 e 3 bis, come intendano comportarsi e nel caso se intendano chiedere una deroga nei tempi e nei modi dell'applicazione di tale legge;
- ii) Se sempre in merito a questo articolo intendano procedere ad emarginare bambini, della fascia 0-6 anni, parzialmente o non vaccinati, impedendone l'accesso ai nidi o alle scuole materne di ogni ordine e grado, contravvenendo in questo modo sia a :

- a. all'art.2 della Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- b. che all'art.32 della Costituzione; La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
- c. Nonché all' Articolo 13 - La libertà personale è inviolabile. [omissis].....
- d. All'Articolo 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- e. Nonché alla Convenzione di Oviedo [Consiglio d'Europa - 1997] Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina), ma ancora in attesa di ratifica da parte dell'Italia. Richiesta depositata in Senato 11 Aprile 2017.

- iii) Se ritengano utile non far venire in contatto bimbi vaccinati con altre persone, per un periodo minimo di 6 settimane come previsto nel foglietto illustrativo pagina 2 e di cui al link riportato, a titolo di esempio per il solo vaccino varicella:

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005532_035032_FI.pdf&retry=0&sys=m0b113

- iv) Se intenderà comunicare ai genitori lo stato del libretto vaccinale degli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presenti negli istituti scolastici e alle aziende sanitarie, come previsto dalla

legge recentemente pubblicata.

Viste le dichiarazioni di M.Salvini e di R.Maroni che si sono espressi contro l'obbligo vaccinale e che hanno preso posizione a sostegno del ricorso contro il DL in oggetto presentato da Zaia nel Veneto, viste le recenti dichiarazioni dall'Assessore Ligure Viale: "a settembre TUTTI i bambini, compresi quelli della fascia di età 0-6 anni, entreranno negli asili e nelle scuole."

ci chiediamo se il sindaco di Senago intenda seguire la linea politica del suo partito a supporto delle famiglie che cercano collaborazione allo scopo di coniugare gli adempimenti di legge imposti dalle recenti disposizioni in materia vaccinale, con la necessità di ottemperare a tali obblighi tenendo in considerazione i bisogni delle famiglie, che chiedono un approccio prudentiale alla profilassi vaccinale, volto a evitare il più possibile danni da vaccino esercitando contestualmente il diritto di poter accedere regolarmente ai servizi scolastici.

Ci chiediamo quale metodo pedagogico preveda la brusca interruzione di (o esclusione da) percorsi educativi e frantumazione di comunità umane extra familiari, ritenuti oramai da decenni preziosissime esperienze per un sano e completo sviluppo psico-fisico-sociale dei bambini.

Nel ringraziare per la risposta, porgiamo distinti saluti.

Gruppo Consiliare M5S Senago
Sergio Savio
Riccardo Tagni